

ADEMPIMENTI

Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva

di **EVOLUTION**



L'articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016 ha introdotto il "nuovo" articolo 21-bis del D.L. 78/2010 che, a decorrere dal 2017, ha previsto l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo evidenzia alcune caratteristiche generali dell'obbligo.

La **comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva** ha la finalità *"di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto"*.

La presentazione della comunicazione va effettuata **in modalità telematica**.

Nello specifico, l'invio della comunicazione:

- deve avvenire anche nel caso di liquidazione con **"eccedenza a credito"**;
- è **trimestrale**, a **prescindere dalla periodicità** delle liquidazioni periodiche.

Ai fini dell'adempimento, con il [provvedimento 27/03/2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato *"Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA"*, le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione.

Con il successivo [provvedimento 21/03/2018](#) l'Agenzia ha pubblicato una **nuova versione del modello** e delle istruzioni utilizzabili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2018 in recepimento di alcune **nuove informazioni da trasmettere**.

Sono **esonerati dall'adempimento** i soggetti passivi Iva:

- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- non tenuti all'effettuazione delle liquidazioni periodiche;

sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l'obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione). Per individuare i soggetti esonerati all'adempimento occorre far riferimento alle istruzioni del Modello Iva.

La presentazione della comunicazione va effettuata **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre**.

La comunicazione relativa al **secondo trimestre** è presentata **entro il 16 settembre** e quella relativa all'**ultimo trimestre** è presentata entro l'**ultimo giorno del mese di febbraio**.

In caso di **più attività in contabilità separata** ex [articolo 36 del D.P.R. 633/1972](#), i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Restano fermi gli "ordinari" **termini di versamento** dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche ossia:

- **contribuenti mensili**: al 16 del mese successivo a quello di riferimento;
- **contribuenti trimestrali**: al 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Trasmissione comunicazione - liquidazioni Iva trimestrale

Trimestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	31 maggio	3°	30 novembre
2°	16 settembre	4°	28 febbraio

dell'anno successivo

-

Trasmissione comunicazione - liquidazioni Iva mensili

Mese	Scadenza	Mese	Scadenza
Gennaio	31 maggio	Luglio	30 novembre
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settembre	
Aprile	16 settembre	Ottobre	28 febbraio
Maggio		Novembre	

dell'anno successivo

Con il [provvedimento 27/03/2017](#), l'Agenzia delle Entrate ha rammentato, poi, che:

- qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di **sabato** o in giorni

festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

- se, entro il termine di presentazione, sono presentate **più comunicazioni** delle liquidazioni Iva riferite al medesimo periodo, l'ultima **sostituisce** le precedenti.

Non pare, quindi, contemplata la comunicazione integrativa o correttiva.



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >